





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA


Verbale n. 7/2019

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 11:00, si sono riunite presso la Sala Riunioni sita al V piano del II Edificio Polifunzionale:


La Delegazione datoriale, composta da:

prof. Luca BRUNESE RETTORE	
prof.ssa Stefania GIOVA PRORETTORE CON DELEGA AI RAPPORTI ISTITUZIONALI	
dott. Valerio BARBIERI DIRETTORE GENERALE	

La Delegazione Sindacale, composta da:

dott. Vittorio BRUNALE (RSU)	
sig. Antonio DE LUCIA (RSU)	ASSENTE
sig. Enzo DI CIENZO (RSU)	
dott. Giuseppe LUSTRATO (RSU)	
dott.ssa Annamaria PALANGIO (RSU)	
dott.ssa Mariagrazia VINCELLI (RSU)	ASSENTE
dott. Fiore Antonio CARPENITO (CONFSAL Fed. SNALS/Università Cisapuni)	



sig.ra Assunta Sveva Di CAMILLO (CONFSAL Fed. SNALS/Università Cisapuni)	
dott.ssa Carmela IANNONE (FEDERAZIONE GILDA UNAMS- Dipartimento Università)	
dott.ssa Iolanda PALAZZO (CISL Università)	
sig.ra Carla CENCI (FLC CGIL)	
dott. Andrea CUTILLO (UIL SCUOLA RUA)	
dott.ssa Maria Maddalena Anna SALVIA (UIL SCUOLA RUA)	
sig.ra Anna Carla DIGLIO (UIL SCUOLA RUA)	

per discutere sul seguente Ordine del giorno, come da nota prot. n. 41795_I/10 del 9 dicembre 2019:

1. Comunicazioni;
2. Contratto integrativo Collaboratori Esperti Linguistici;
3. Lavoro straordinario – proroga I trimestre anno 2020;
4. “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D” e “Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP” – proroga I trimestre anno 2020;
5. Progressioni Economiche Orizzontali all’interno delle categorie B, C, D ed EP – anno 2020.



Assistono ai lavori il dott. Giacomo Verde, Direttore generale vicario e responsabile dell’Area Risorse Umane, il dott. Francesco Sanginario, responsabile del Settore Personale tecnico-amministrativo e la sig.ra Monica Pizzella, responsabile dell’Ufficio operativo della Divisione Programmazione e sviluppo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Comunicazioni

a) Programmazione del fabbisogno di personale

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti il *Piano triennale di programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021* che sarà discusso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre prossimo.

Al riguardo, Il Rettore si impegna ad aggiornare nel corso del prossimo anno le rappresentanze sindacali circa la quota di FFO assegnata all’Ateneo.



La Delegazione sindacale prende atto.

b) Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 legge n. 240/2010

Il Rettore comunica alle rappresentanze sindacali che è in corso di revisione il "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 legge n. 240/2010" che sarà trasmesso nei prossimi giorni alle rappresentanze sindacali.

La Delegazione sindacale prende atto.

c) Contratto integrativo Collaboratori Esperti Linguistici

Il Rettore ricorda ai presenti che il Decreto Interministeriale n.765 del 16 agosto 2019, anticipato via mail il 10 dicembre scorso, stabilisce l'adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera, nonché i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti.

Il Rettore, pertanto, sottopone all'approvazione la bozza di Contratto integrativo dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL), riproponente il suddetto schema tipo, che si allega al presente verbale del quale è parte integrante.

Al termine della discussione, le parti rinviando la discussione sul punto alla prossima seduta utile.

Il Rettore propone di trattare anticipatamente il punto n. 5 "Progressioni Economiche Orizzontali all'interno delle categorie B, C, D ed EP – anno 2020" previsto dall'Ordine del Giorno

d) Progressioni Economiche Orizzontali all'interno delle categorie B, C, D ed EP – anno 2020.

Il Rettore riferisce che sono in corso le ultime fasi del procedimento relativo alle Progressioni Economiche Orizzontali dell'anno 2019 e manifesta la volontà da parte dell'Amministrazione di avviare le procedure per un'ulteriore tornata di PEO nell'anno 2020.

Al riguardo, fa presente che la nota esplicativa prot. DFP 0060130 P-4 17.1.14 del 10 settembre 2018 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica chiarisce che ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 150/2009 le progressioni economiche, dovendo riferirsi a quote limitate di personale (e quindi non maggioritarie), non possono interessare più del 50% della platea dei potenziali beneficiari.

Pertanto, il Rettore si impegna ad aumentare il Fondo risorse decentrate con risorse esterne nel caso in cui il Ministero dovesse sbloccare le quote spettanti, ma assicurando in ogni caso la

copertura attraverso risorse interne destinate in primis a garantire le PEO alla quota massima di beneficiari così come previsto dalla suddetta normativa.

A tal fine, la Delegazione datoriale propone di attivare un'ulteriore tornata di PEO, a valere sui Fondi dell'anno 2020 e con i medesimi criteri fissati per l'anno 2019, necessaria a garantire i passaggi di posizione economica a una quota pari al 50% del personale in servizio a tempo indeterminato avente diritto, riducendo le altre indennità accessorie ad eccezione dell'IMA così come sarà illustrato nel punto successivo.

Al termine della discussione, le parti approvano, con l'auspicio ad attivare anche per il 2021, qualora la normativa vigente e il nuovo CCNL in fase di rinnovo lo consentano, una ulteriore di PEO con i medesimi criteri a valere su risorse fisse e ricorrenti del Fondo.

e) Lavoro straordinario – proroga I trimestre anno 2020

Sul punto, il Rettore ricorda l'impegno assunto dall'Amministrazione che ha portato alla progressiva riduzione del monte ore di lavoro straordinario spettante al personale a supporto del Rettorato (che è passato da 250 a 200 ore), del personale a supporto della Direzione generale, del personale con funzioni di autista e dei servizi generali che effettua turni (passati da 250 a 180 ore).

Pertanto, al fine di garantire il corretto funzionamento delle strutture e in relazione alla specificità dei compiti svolti, il Rettore propone alla Delegazione sindacale di prorogare la remunerazione del lavoro straordinario, per il I trimestre 2020, al suddetto personale, nelle more della costituzione del *Fondo risorse decentrate del personale di categoria B, C e D* anno 2020.

Le parti approvano, con l'impegno da parte dell'Amministrazione a monitorare l'effettivo utilizzo nel corso del I trimestre anche al fine di eventuali riduzioni/rimodulazioni.

f) "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" e "Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP" – proroga I trimestre anno 2020;

Con riferimento alle diverse voci che compongono il *Fondo risorse decentrate del personale di categoria B, C e D* e il *Fondo risorse decentrate del personale di categoria EP*, il Rettore precisa quanto segue.

Ricorda ai presenti che nella seduta di Contrattazione del 3 aprile 2019, le parti, approvando la costituzione del Fondo 2019, avevano altresì stabilito che l'aumento dell'IMA a Euro 45,00 mensili era riferito esclusivamente all'anno 2019 e che, a partire da gennaio 2020, nel caso di un eventuale periodo di proroga del sistema delle indennità accessorie e nelle more della nuova costituzione del Fondo, la stessa sarebbe tornata ad essere corrisposta nella misura di Euro 31,00 mensili.



Tuttavia, il Rettore, propone di prorogare per il I trimestre 2020 il pagamento dell'indennità mensile e, nelle more della costituzione del nuovo Fondo, con la quota di Euro 45,00 mensili così come fissata per il 2019.

Con riferimento alle ulteriori indennità accessorie (ad eccezione dei premi collegati alla performance organizzativa e individuale), al fine di garantire la quota massima dei passaggi di posizione economica al personale a tempo indeterminato avente diritto (pari al 50%), il Rettore propone di prorogare il pagamento per il I trimestre 2020, con una decurtazione cautelativa pari al 50% delle quote previste per ciascuna voce e tipologia.


Al termine della discussione, le parti, nelle more della costituzione del *Fondo risorse decentrate per il personale di categoria B, C, D* per l'anno 2020 ed esclusivamente per il I trimestre 2020, approvano cautelativamente quanto di seguito indicato:

- liquidazione dell'indennità accessoria mensile con una quota pari a Euro ~~45~~,00 mensili;
- riduzione al 50% dei compensi previsti l'indennità di responsabilità delle strutture organizzative affidate ai sensi del co. 3 dell'art. 91 del C.C.N.L. 2008;
- riduzione al 50% dei compensi previsti l'indennità di responsabilità delle strutture organizzative affidate ai sensi del co. 1 dell'art. 91 del C.C.N.L. 2008;
- riduzione al 50% dei compensi previsti per le indennità correlate alle condizioni di lavoro e in particolare a situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro;
- riduzione al 50% dei compensi previsti per l'indennità correlate alle condizioni di lavoro e in particolare alla reperibilità del personale dell'Area Servizi tecnici e del personale con competenze informatiche.

Le parti approvano, altresì, nelle more della costituzione del *Fondo risorse decentrate per il personale di categoria EP* per l'anno 2020 ed esclusivamente per il I trimestre 2020, la proroga della liquidazione dei compensi previsti per indennità di posizione del personale di categoria EP.

Alle ore 12:05 la seduta è tolta.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI SEDE
volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera
già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382**

LE PARTI

La Delegazione datoriale, costituita con D.R. rep. n. 414/2018 prot. n. 12237_I/10 del 18 maggio 2018,

La Delegazione Sindacale,

PREMESSO CHE

- l'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C-212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l'art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera" di alcune Università italiane "già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione" e che "tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente";
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l'art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l'applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;

- l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa "si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.";
- l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sia predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché siano stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;
- l'articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 in cui si prevede che "All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019»";
- con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.765 del 16 agosto 2019 è stato definito lo schema tipo del contratto integrativo di sede;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica agli ex lettori di madrelingua assunti in forza dell'art. 28 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980. Essi sono inquadrati tra il personale tecnico amministrativo ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dall'art. 4 della L. 21.6.1995 n. 236, dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dalla data di prima assunzione per coloro che non hanno un precedente accordo integrativo o sentenze che prevedono un diverso trattamento economico e avrà durata triennale e comunque fino alla sottoscrizione del successivo accordo.

Articolo 2 - Struttura di afferenza

1. La struttura cui afferiscono gli ex lettori di madrelingua di cui all'articolo 1, assegna, organizza e distribuisce l'impegno orario, presso le sedi di lavoro dell'Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui al successivo art. 3, comma 1.

Articolo 3 - Mansioni e rapporto di lavoro

1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. A ciascun ex lettore è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, tenuto conto del fabbisogno generale dell'ateneo.
3. L'attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistiche comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento (Common European Framework of Reference) o da strumenti analoghi, e consiste, prevalentemente in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended) cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni ex lettore, ulteriori attività inerenti:
 - preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;
 - preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni impartite presso i corsi di studio propedeutiche all'esame di profitto;
 - assistenza agli studenti per gli aspetti connessi all'attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
 - attività di supporto linguistico alle strutture dell'Ateneo, non rientranti tra le esercitazioni: a titolo di esempio, traduzioni specialistiche, partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, collaborazione nella formazione del personale.
 - attività collegiali o individuali con il docente o la struttura di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l'assistenza all'autoapprendimento;

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, il monte orario complessivo annuo, non inferiore a 250 ore annue, è ripartito secondo quanto indicato nella regolamentazione di Ateneo, fatto salvo che la prevalenza dell'attività deve essere dedicata alle esercitazioni linguistiche.
5. Compete al (struttura da individuare da ciascun ateneo), nell'ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun ex lettore nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.

Articolo 4 - Trattamento economico

1. A decorrere dalla data di prima assunzione, ai lettori compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (art. 38 D.P.R. n. 382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati, ad esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo a quello posseduto alla data del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell'attività svolta di cui al successivo art. 5. Il trattamento economico è proporzionale all'effettivo impegno orario annuo, tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore e fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.
2. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Articolo 5 - Verifica dell'attività svolta

1. Per ciascun ex lettore il (struttura da individuare da ciascun ateneo) procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dagli ex lettori, anche mediante questionari da somministrare agli studenti.
2. Il rispetto delle attività svolte rispetto a quelle programmate, anche tenuto conto dell'eventuale verifica della prestazione ai sensi del precedente comma costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all'articolo 4.

Articolo 6 - Esclusività del rapporto con l'Università

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.

Articolo 7 - Attività di studio e di formazione

1. Gli ex lettori hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.
2. L'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le discipline linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.
3. Fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati il (struttura da individuare da ciascun ateneo), compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dagli ex lettori per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l'aggiornamento professionale, l'ateneo valuta le richieste avanzate dall'ex lettore per attività di studio e di formazione e può concedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.

Articolo 8 - Condizione sospensiva

1. Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l'efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile e all'acquisizione, da parte dell'Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall'applicazione del presente Contratto Collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria - di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell'applicazione delle condizioni ivi previste.

Articolo 9 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto, agli ex lettori si applicano la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto per il personale tecnico amministrativo.

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

(da formalizzare in sede protetta ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile)

Il/La sottoscritto/a sig./ra
nato a il
.....

C.F.
Residente in Via
cap assistito da
dipendente dell'Università in
qualità di a
decorrere dal

Preso atto che: -Tra il/la sottoscritto/a e l'Universitàpendono i
seguenti contenziosi:

- 1)NRGavanti
- 2)NRGavanti
- 3)NRGavanti

-In data 16 agosto 2019 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 675 finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

-In sede di attuazione del sopra citato Decreto ministeriale, in dataè stato stipulato dall'Università degli Studi del Molise il Contratto Collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

-Tutto ciò premesso

DICHIARA

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Università degli Studi del Molise, in relazione al proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del suddetto Ente, in via ulteriore rispetto a tutto quanto previsto dal Contratto Collettivo integrativo di Ateneo di cui in premessa e, conseguentemente, dichiara di rinunciare agli atti e/o ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria – già pendente e/o da instaurarsi, di merito e/o esecutiva - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal citato Contratto Collettivo integrativo, con riguardo a prestazioni lavorative pregresse e/o attuali, a fronte dell'applicazione delle condizioni previste dal medesimo Contratto collettivo integrativo.

Luogo e data,

Firma del/la dipendente

